

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay concernente il promovimento e la protezione reciproci degli investimenti

Concluso il 7 ottobre 1988

Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 aprile 1991

(Stato 22 aprile 1991)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi fondata sul diritto internazionale e sulla reciproca fiducia,

riconoscendo l'importante ruolo complementare degli investimenti di capitali privati esteri nel processo di sviluppo economico e il diritto di entrambe le Parti Contraenti di determinare tale ruolo e di definire le condizioni alle quali gli investimenti stranieri possono partecipare a detto processo,

riconoscendo che i soli mezzi per ottenere e conservare un'adeguata circolazione di capitali a livello internazionale sono il mantenimento di un clima soddisfacente di investimento e, da parte degli investitori esteri, il rispetto della sovranità e delle leggi dello Stato ospite avente giurisdizione su di essi e l'operare compatibilmente con le politiche e le priorità adottate dal Paese ospite nonché l'adoperarsi per contribuire in modo sostanziale al suo sviluppo,

intenzionati a creare condizioni favorevoli agli investimenti di capitale nel territorio di ogni Parte Contraente,

animati dal desiderio di intensificare la cooperazione tra persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, delle due Parti Contraenti, segnatamente nei settori della tecnologia e dell'industrializzazione,

riconoscendo la necessità di proteggere gli investimenti di persone fisiche e giuridiche di ambo le Parti Contraenti onde favorire la rispettiva prosperità economica,

hanno convenuto quanto segue:

RU 1992 1810

¹ Dal testo originale francese.

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte Contraente:
 - a) le persone fisiche considerate cittadine di detta Parte Contraente conformemente alla sua legislazione;
 - b) le persone giuridiche, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate in qualsiasi altra maniera conformemente alla legislazione di detta Parte Contraente, che hanno sede sul territorio di questa Parte;
 - c) le persone giuridiche costituite secondo la legislazione di un Paese terzo, controllate direttamente o indirettamente da cittadini di detta Parte Contraente.
- (2) Il termine «investimenti» ingloba ogni tipo di averi e in particolare:
 - a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni mobiliari e immobiliari;
 - b) azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione in società;
 - c) crediti monetari e diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
 - d) diritti d'autore, diritti di proprietà industriale (come brevetti d'invenzione, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine), sapere tecnologico e clientela;
 - e) concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell'autorità in applicazione della legge.
- (3) Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può esercitarvi la propria sovranità o la propria giurisdizione a norma del diritto internazionale.

Art. 2 Promovimento e ammissione degli investimenti

(1) Nei limiti delle sue possibilità, ciascuna Parte Contraente promuove gli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente sul suo territorio e ammette detti investimenti conformemente alle disposizioni della propria legislazione. Le Parti contraenti si riconoscono vicendevolmente il diritto di non autorizzare attività economiche per motivi di sicurezza, di ordine, salute o moralità pubblici nonché le attività economiche riservate per legge ai propri investitori.

(2) Ammesso un investimento sul suo territorio in conformità con la propria legislazione, ogni Parte Contraente rilascia le autorizzazioni necessarie per detto investimento, comprese le autorizzazioni relative all'esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ciascuna Parte Contraente provvede a rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 3 Protezione e trattamento degli investimenti

(1) Ogni Parte Contraente protegge sul suo territorio gli investimenti effettuati conformemente alla sua legislazione da investitori dell'altra Parte Contraente e non ostacola con misure ingiustificate o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, l'incremento, la vendita e, se del caso, la liquidazione di detti investimenti. In particolare, ciascuna Parte Contraente rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 2 capoverso (2) del presente Accordo.

(2) Ogni Parte Contraente assicura sul suo territorio un trattamento giusto e equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Tale trattamento dev'essere perlomeno uguale a quello che essa riconosce agli investimenti effettuati sul suo territorio dai propri investitori oppure, qualora fosse più favorevole, a quello da essa concesso agli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori della nazione più favorita.

(3) Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte Contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù della propria partecipazione o associazione a una zona di libero scambio, a un'unione doganale o a un mercato unico.

(4) Il trattamento della nazione più favorita non si applica inoltre ai vantaggi che una Parte Contraente concede agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo di doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale.

Art. 4 Libero trasferimento

Ciascuna Parte Contraente autorizza gli investitori dell'altra Parte che hanno effettuato investimenti sul proprio territorio a trasferire liberamente i pagamenti ad essi relativi, segnatamente:

- a) interessi, dividendi, utili e altri redditi correnti;
- b) rimborsi di prestiti;
- c) importi destinati alla copertura dei costi di gestione;
- d) emolumenti e altri pagamenti derivanti dai diritti enumerati all'articolo 1 capoverso (2) lettere c), d) ed e) del presente Accordo;
- e) apporti supplementari di capitale, necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti;
- f) proventi della vendita o della liquidazione totale o parziale dell'investimento, compresi eventuali plusvalori.

Art. 5 Esproprio e compensazione

(1) Nessuna Parte Contraente adotta, direttamente o indirettamente, misure di esproprio o nazionalizzazione né altre misure di natura o effetto equivalente contro investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente, salvo che siano di pubblico interesse a norma di legge, non discriminatorie, conformi alle disposizioni legali e compensate con il pagamento di un'indennità effettiva e adeguata. L'ammontare di

tale indennità, interessi compresi, dev'essere pagato senza indugio all'avente diritto nella moneta del paese d'origine dell'investimento.

(2) Gli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti hanno subito perdite dovute a una guerra o ad altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o ribellione, prodottosi sul territorio dell'altra Parte Contraente, fruiscono, da parte di quest'ultima, di un trattamento conforme all'articolo 3 capoverso (2) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o ogni altra pertinente contropartita.

Art. 6 Investimenti anteriori al presente Accordo

(1) Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte Contraente sul territorio dell'altra, conformemente alla legislazione di questa, precedentemente all'entrata in vigore del medesimo.

(2) Il presente Accordo non è in alcun modo applicabile a divergenze o controversie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 7 Condizioni più favorevoli

Le condizioni esistenti o future convenute da una delle Parti Contraenti con un investitore dell'altra Parte, se prevedono di accordare all'investitore un trattamento più favorevole di quello stipulato nel presente Accordo, prevalgono.

Art. 8 Surrogazione

Ove una delle Parti Contraenti abbia accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell'altra Parte, quest'ultima riconosce i diritti della prima Parte in virtù del principio di surrogazione nei diritti dell'investitore se un pagamento è stato effettuato in virtù di detta garanzia ad opera della prima Parte.

Art. 9 Controversie tra le Parti Contraenti

(1) Le controversie tra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.

(2) Se le due Parti Contraenti non pervengono a un'intesa entro dodici mesi dall'inizio della controversia, questa, a domanda dell'una o dell'altra Parte Contraente, è sottoposta a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte Contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati cooptano un presidente, cittadino di uno Stato terzo.

(3) Se una Parte Contraente non designa il suo arbitro e non soddisfa l'invito trasmesso dall'altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è designato, a domanda di quest'ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

(4) Se, entro due mesi dalla loro designazione, i due arbitri non giungono a un accordo riguardo alla cooptazione, il presidente è designato, a domanda di una delle parti Contraenti, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

(5) Se, nei casi previsti ai capoversi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di Giustizia è impedito di svolgere il suo mandato o è cittadino di una delle Parti Contraenti, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se anche quest'ultimo è impedito o è cittadino di una delle Parti, dal membro più anziano della Corte non cittadino di alcuna delle Parti Contraenti.

(6) Salvo disposizione contraria delle Parti Contraenti, il tribunale stabilisce da sé la propria procedura.

(7) I lodi sono definitivi e vincolano le Parti Contraenti.

(8) Riguardo alle controversie sottoposte, a norma dell'articolo 10 del presente Accordo, ai tribunali competenti della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento, il tribunale arbitrale ai sensi del presente articolo può emettere un lodo esteso a tutti gli aspetti del caso soltanto dopo aver accertato che la sentenza del giudice nazionale viola una norma di diritto internazionale, comprese le disposizioni del presente Accordo, è manifestamente iniqua o costituisce un diniego di giustizia.

Art. 10 Controversie tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente

(1) Per quanto possibile, le controversie relative agli investimenti ai sensi del presente Accordo tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte devono essere composte in via amichevole.

(2) Se una controversia ai sensi del capoverso (1) del presente articolo non può essere composta entro sei mesi dal suo inizio, essa, a domanda dell'una o dell'altra parte in causa, è sottoposta ai tribunali competenti della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento. Se entro 18 mesi dall'inizio della procedura non è stata emessa una sentenza, l'investitore in causa può rivolgersi a un tribunale arbitrale che giudica su tutti gli aspetti della controversia.

(3) Il tribunale arbitrale ai sensi del capoverso (2) del presente articolo è costituito di volta in volta. Sono applicabili, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 9 capoversi (2)–(7) del presente Accordo; gli arbitri a norma dell'articolo 9 capoverso (2) sono designati dalle parti in causa e, in caso di inosservanza dei termini stabiliti dall'articolo 9 capoversi (3) e (4), ognuna delle parti in causa può, in mancanza di un altro tipo d'intesa, invitare il Presidente della Corte d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi a procedere alle designazioni necessarie.

(4) Una Parte Contraente non può sottoporre a procedura arbitrale ai sensi dell'articolo 9 del presente Accordo una controversia composta da un tribunale arbitrale a norma del presente articolo, salvo se l'altra Parte Contraente rifiuta il lodo o non vi si adegua.

Art. 11 Osservanza degli impegni

Ciascuna Parte Contraente deve garantire costantemente l'osservanza degli impegni assunti riguardo agli investimenti di investitori dell'altra parte Contraente.

Art. 12 Entrata in vigore, rinnovo e denuncia

(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali inerenti alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali; rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Esso sarà tacitamente rinnovato ogni cinque anni, alle stesse condizioni, sempreché non venga denunciato per scritto, con preavviso di sei mesi.

(2) In caso di denuncia, le disposizioni previste agli articoli 1–11 del presente Accordo rimangono applicabili per altri dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.

Fatto a Berna, il 7 ottobre 1988, in sei originali, di cui due in francese, due in spagnolo e due in inglese, ogni testo facente ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Jean-Pascal Delamuraz

Per il Governo
della Repubblica Orientale dell'Uruguay:
Ricardo Zerbino

Protocollo

Con la firma dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay concernente il promovimento e la protezione reciproci degli investimenti, i plenipotenziari sottoscritti hanno inoltre convenuto le seguenti disposizioni, considerate parte integrante del presente Accordo.

Ad articolo 1 capoverso (1)

- (a) Il presente Accordo non si applica agli investimenti di persone fisiche cittadine delle due Parti Contraenti, salvo che dette persone fossero, al momento dell'investimento, e siano ancora domiciliate fuori del territorio della Parte Contraente dove è stato effettuato l'investimento.
- (b) Il termine «sede» designa il luogo dell'amministrazione principale di una società oppure, se questo non può essere determinato, il punto nevralgico dei suoi interessi economici.
- (c) Si può esigere dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1 capoverso (1) lettera c) del presente Accordo che forniscano la prova di detto controllo per poter fruire delle disposizioni del presente Accordo. Può costituire una prova accettabile, ad esempio:
 - i) l'essere filiale di una persona giuridica costituita secondo la legge di detta Parte Contraente;
 - ii) l'essere economicamente subordinata a una persona giuridica costituita secondo la legislazione di detta Parte Contraente;
 - iii) il fatto che la quota di capitale azionario di proprietà degli investitori di detta Parte Contraente permetta a quest'ultimi di esercitare detto controllo.

Ad articoli 9 e 10

Per la Repubblica Orientale dell'Uruguay, una sentenza ai sensi degli articoli 9 capoverso (8) e 10 capoverso (2) del presente Accordo designa una decisione giudiziaria emessa in un'unica istanza.

Ad articolo 10

Allorché le due Parti Contraenti saranno parte alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d'altri Stati, le controversie relative agli investimenti tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente saranno sottoposte, a domanda dell'investitore, al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti, conformemente alle disposizioni di detta Convenzione.

Fatto a Berna, il 7 ottobre 1988, in sei originali, di cui due in francese, due in spagnolo e due in inglese, ogni testo facente ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Jean-Pascal Delamuraz

Per il Governo
della Repubblica Orientale dell'Uruguay:
Ricardo Zerbino